



CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE D.L.G.S. 81/08 PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L’A. S. 2022/23 FINO AL 31 AGOSTO 2023 - CIG ZAC3843789

Tra

L’I.C. “Milani” Terracina con sede legale Via Olivetti 41 Terracina (LT), nella persona del legale rappresentante pro tempore Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Di Cretico

e

la “MESILAV S.r.l. - Medicina Sicurezza Igiene del lavoro”, con sede legale in Minturno Via Appia n° 1093 e sede operativa in Formia Via Vitruvio n° 70 – Tel/Fax 0771 26 88 32 - e-mail: info@mesilav.it - pec: mesilavsril@pec.cgn.it - [wwwmesilav.it](http://www.mesilav.it) - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P.Iva 02691200592 - C.C.I.A.A. Latina - R.E.A. LT – 191851, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Giuseppe D’Acunto.

PREMESSO CHE

Questa Istituzione Scolastica ha necessità di assicurarsi il servizio di medico competente ai sensi degli artt. 18 comma 1, lett. A, 25,39 e 41 del D. lgs. 81/2008;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Il presente contratto regola le condizioni economiche alle quali la “MESILAV S.r.l.” assicurerà lo svolgimento dell’attività di “MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA” per l’anno scolastico 2022/23.

Art. 3

L’opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. 81/08 e dalle altre norme vigenti di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

A tale scopo il Medico Competente si impegna ad effettuare le seguenti prestazioni:

- Partecipazione alle attività di prevenzione dell’Azienda;
- Collaborazione con il dirigente e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi;
- Effettuazione di sopralluoghi sui luoghi di lavoro;
- Partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Sorveglianza sanitaria del personale che prevede:
 - visita medica periodica per controllo oculistico per gli A.A.;
 - esame funzionale del rachide per C.S. e A.A.;
 - spirometria per C.S.;
 - audit assunzione alcool per tutto il personale.

Art. 4

Il servizio e le visite verranno svolte di norma nella sede dell’istituto sito in Via Olivetti 41 Terracina (LT), previo accordo tra le parti le visite potranno svolgersi anche nella sede di Mesilav.

Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativa alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'attività di Medico Competente verrà svolta in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà alcun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 5

Per l'attività svolta dal Medico Competente sarà corrisposto il compenso come di seguito indicato:

1. € 100,00 per anno per l'assunzione dell'incarico come medico competente;
2. € 50,00 pro capite per la sorveglianza sanitaria.

I prezzi sono da intendersi al netto di IVA, ogni altro onere e contributo resta a carico della committenza, eccetto l'imposta di bollo che rimane in ogni caso a carico della società.

Gli importi previsti sono da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica, al termine dell'incarico.

Sarà sempre liquidato per intero l'incarico annuale di cui al punto 1, mentre gli importi di cui al punto 2 dell'Articolo 5 sarà liquidato in base alle visite effettuate e schedate in apposito rapporto. Sarà emessa dal Medico Competente un'unica fattura cumulativa, per il totale dei corrispettivi maturati per l'attività di Medico Competente.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro sono soggetti a ritenuta d'acconto del 20%, mentre sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 133 del 1999 (Risoluzione 18/09/2003 n° 181/E Agenzia delle Entrate).

Per prestazioni professionali non espressamente previste dall'art. 5 che si rendessero necessarie, l'onorario resta da computarsi a parte con la scuola.

Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali, di cui al protocollo sanitario non previsti dall'art. 5 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola.

Art. 6

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa consistente nell'accertamento negativo della veridicità dei requisiti generali e speciali dichiarati/autocertificati dall'Appaltatrice, sia riferiti alla società, sia riferiti agli operatori. L'eventuale accertamento negativo della veridicità delle dichiarazioni/autocertificazioni comporterà la risoluzione del presente contratto. In caso di risoluzione l'Appaltatrice riceverà il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta fino alla risoluzione del contratto. Nella eventualità descritta l'Istituto si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino alla individuazione di un nuovo soggetto cui affidare l'appalto.

Art. 7

L'Istituto nel caso in cui reputi, ad insindacabile giudizio del dirigente scolastico, la prestazione dell'Appaltatrice insufficiente o irregolare rispetto a quanto previsto nell'art.1, diffiderà, mediante pec, l'Appaltatrice a dare corretta esecuzione alle obbligazioni entro giorni 7 (sette). Nel caso in cui l'Appaltatrice continui ad essere inadempiente l'Istituto potrà risolvere unilateralmente il contratto con preavviso di almeno giorni 7 (sette).

L'Istituto, in casi di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del Medico Competente, ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

Art. 8

L'Appaltatrice assume gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. È tenuta pertanto a comunicare all'Istituto, stazione appaltante, successivamente alla stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata entro sette giorni.

Art. 9

L'Appaltatrice si impegna a garantire il rispetto della normativa in tema di sicurezza e riservatezza dei dati secondo il combinato disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. L'Appaltatrice e gli operatori addetti al servizio, saranno tenuti alla tutela della privacy del personale sottoposto a visita medica. L'Appaltatrice si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori raccolte nell'ambito dell'attività.

Art. 10

I dati personali ed ogni altra informazione acquisita nell'espletamento del contratto saranno raccolti dalla Stazione appaltante e trattati nel rispetto dei principi di riservatezza dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs.196/2003 e ss. mm. e ii. L'Istituto fa presente, altresì, che i dati forniti dall'Appaltatore saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e agli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge, di contratto, di comunicazione e rendicontazione dell'attività all'ente finanziatore. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento è il dirigente pro tempore dell'I.C. "Milani" Terracina. L'Appaltatrice autorizza il trattamento dei dati propri e dei propri operatori e attesta di aver ricevuto la prevista informativa.

Art.11

Il presente contratto avrà la durata dalla data della stipula dalla quale produrrà i suoi effetti e fino al 31 agosto 2023; è stipulato nella forma della scrittura privata. Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'Appaltatrice.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversia, il foro competente è quello dell'Avvocatura dello Stato di competenza.

Art.12

L'Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge n° 196/2003 che i dati personali del professionista forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa vigente. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito di responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Letto, approvato, sottoscritto.

MESILAV S.r.l.
Amministratore Unico
Dr. Giuseppe D'Acunto

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Di Cretico
